

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIANA

**Proposta del disegno di legge
sull'istituzione del Servizio di Psicologia Scolastica**

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del servizio di psicologia scolastica

Art.1

Istituzione e finalità del servizio di psicologia scolastica

1. La Regione Sicilia a Statuto Speciale istituisce il servizio di psicologia scolastica.
2. La Regione Sicilia regola la materia di cui alla presente legge nel rispetto dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
3. Scopo del servizio di psicologia scolastica, quale supporto all'attività delle singole istituzioni scolastiche e delle famiglie, è quello di:
 - a) contribuire al miglioramento della vita scolastica sostenendo lo sviluppo armonico dell'alunno, operando per la prevenzione del disagio socio-relazionale e per la promozione del benessere;
 - b) fornire consulenza all'organizzazione scolastica.

Art.2

Criteri per l'organizzazione del servizio di psicologia scolastica

1. L'organizzazione del servizio di psicologia scolastica dovrà prevedere il ricorso all'opera di psicologi singoli o associati, regolarmente iscritti all'ordine professionale, mediante apposite convenzioni stipulate ai sensi della normativa vigente, al fine di far fronte con continuità a tutte le esigenze rilevate.
2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, si avvalgono, previa richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale, dei servizi di psicologia scolastica, al fine di predisporre i progetti di intervento, sulla base della valutazione complessiva dei problemi rilevati.

Art.3

Criteri di accesso al servizio di psicologia scolastica

1. Le Istituzioni Scolastiche che intendono avvalersi del servizio di psicologia scolastica, devono avanzare formale richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale.

Art.4

Modalità di accreditamento dei professionisti

1. Al fine di garantire un servizio di qualità che tuteli il sano e armonico sviluppo delle personalità degli alunni, viene istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale un apposito

elenco di psicologi scolastici, cui potranno accedere le Istituzioni Scolastiche primarie, secondarie di primo grado e gli Istituti comprensivi.

2. L'inserimento degli psicologi scolastici nel suddetto elenco è subordinato al possesso di requisiti di formazione e di comprovata esperienza professionale, che verranno definiti con apposito protocollo d'intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana.

Art. 5

Compiti ed attività del servizio di Psicologia Scolastica

1. Le attività svolte dal servizio di psicologia scolastica, che costituisce parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa, comprendono:
 - a) Attività di consulenza e sostegno ai docenti, agli alunni e ai loro genitori sia in forma collegiale che individuale. Gli interventi di consulenza individuale agli alunni sono effettuati previo consenso dei genitori.
 - b) Partecipazione alla progettazione ed alla valutazione di iniziative, sperimentazioni e ricerche che riguardano l'organizzazione del servizio scolastico nel suo complesso o nei suoi settori organici;
 - c) Promozione di attività di formazione per gli operatori scolastici;
 - d) Attività di orientamento finalizzata alla promozione e al coordinamento delle attività di orientamento scolastico e professionale, alla promozione di studi su fenomeni di abbandono e insuccesso scolastico, alla promozione di un clima collaborativo all'interno della scuola e fra la scuola, la famiglia e il territorio.
2. E' compito della psicologia scolastica:
 - a) Operare in collegamento con altri servizi territoriali, fatte salve le rispettive competenze;
 - b) Redigere relazioni sulle esigenze individuate e sugli interventi attuati;
 - c) Curare la raccolta e il mantenimento di specifica documentazione sugli interventi effettuati e sui risultati raggiunti.
3. E' compito dell'Istituto scolastico, che usufruisce del servizio, fornire un locale idoneo e funzionale al perseguimento degli obiettivi di cui al D.Lgs. 196/03 in materia di privacy, sia per quanto attiene allo svolgimento dei colloqui, che alla tenuta del materiale sensibile. Il titolare del trattamento dei dati è lo psicologo incaricato.

Art.6

Monitoraggio e Valutazione del servizio di Psicologia Scolastica

1. Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi di psicologia scolastica viene istituito un comitato tecnico-scientifico composto da:
 - L'Assessore alle Pubblica Istruzione della Regione Sicilia, o Suo delegato, con la funzione di coordinatore.
 - Un docente universitario, con comprovate competenze in campo psico-socio-educativo designato dalla facoltà di psicologia;
 - Un componente designato dall'Ufficio Scolastico Regionale;

- Due delegati dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, individuati tra coloro che hanno maturato esperienza nel campo psico-socio-educativo.
2. Ai componenti del suddetto comitato spetta un'indennità di presenza per seduta.
 3. Il comitato tecnico-scientifico è tenuto, al fine di ogni anno scolastico, a redigere una relazione inerente all'andamento del servizio, alla valutazione dei risultati, nonché ad avanzare proposte innovative per il successivo anno scolastico.

Art. 7

Periodo di attuazione del servizio. Rapporto psicologi/alunni. Compensi

1. Al fine di attuare il servizio di psicologia scolastica, il rapporto Psicologi/alunni è in media di uno ogni settecento (700), anche su più Istituti Scolastici.
2. Il periodo di attuazione di servizio segue l'andamento dell'anno scolastico, ovvero dal 1 Settembre al 30 Giugno
3. Il numero mensile di ore per ogni psicologo scolastico è pari a 80.
4. Il rapporto di lavoro tra gli Istituti Scolastici e lo psicologo scolastico è di tipo libero professionale.
5. Nell'ipotesi che l'Istituto scolastico sottoscriva una convenzione, per l'attuazione del servizio in oggetto, con un singolo o associazione di psicologi, sarà questo/a a fatturare all'istituto le prestazioni.
6. Il compenso orario farà riferimento al tariffario dell'Ordine degli Psicologi: "psicologia dell'educazione e dell'orientamento"- consulenze psico-educative per conto di enti pubblici o privati con impegno orario predeterminato.

Art.8

Attività di coordinamento

1. Al fine di ottimizzare le azioni del servizio di psicologia scolastica vengono istituite due unità di coordinamento:
 - Unità di coordinamento provinciale, composta da tutti gli psicologi dei vari Istituti Scolastici, i quali individuano al loro interno un referente provinciale ed un segretario. Tale gruppo di coordinamento avrà sede presso l'Ufficio Scolastico Provinciale e le riunioni di coordinamento saranno indette a cadenza mensile dal referente provinciale.
 - Unità di coordinamento regionale, composta da tutti gli psicologi referenti di ogni provincia, che a loro volta individuano un referente regionale ed un segretario. Tale gruppo di coordinamento avrà sede presso l'Ufficio Scolastico Regionale e le riunioni di coordinamento saranno indette a cadenza bimestrale dal referente regionale. Per l'attività di coordinamento sia provinciale che regionale, sono previste 10 ore supplementari mensili.
2. Compito delle unità di coordinamento è quello di:
 - Curare la raccolta ed il mantenimento di specifica documentazione sugli interventi effettuati e sui risultati raggiunti;

- Armonizzare gli interventi mediante la definizione e la condivisione di linee guida;
- Promuovere e diffondere le buone pratiche nel rispetto della singola formazione professionale e della specificità del territorio in cui agisce il servizio.

Art.9

Norma transitoria

1. Nelle more dell'entrata a regime del servizio di psicologia scolastica, questo potrà essere avviato per tre anni scolastici consecutivi, quale momento di verifica della sua efficacia, presso tutti gli Istituti Comprensivi, Primari e Secondari di primo grado, limitatamente ai nove capoluoghi di Provincia. I suddetti istituti potranno avanzare formale richiesta del servizio, secondo le modalità previste dall'art.3. A conclusione del triennio, il comitato tecnico-scientifico di cui all'art.6 relazionerà all'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione in merito all'efficacia prodotta dal servizio stesso, alla promozione del benessere psicosociale, alla prevenzione e al contrasto del disagio minorile e alla proposta di una progressiva estensione del servizio.